



Regione Toscana

GIOVANI SI'**Bando****“Ragazzi attivi contro le mafie. Anno 2025”****Art. 1*****Oggetto e disposizioni generali***

1. Il presente Bando definisce la procedura ad evidenza pubblica finalizzata all'erogazione di contributi per promuovere iniziative e progetti destinati a favorire la partecipazione dei giovani ai campi antimafia, organizzati in Italia e in Toscana, nei beni confiscati alla criminalità organizzata, in attuazione delle indicazioni contenute nelle deliberazioni della Giunta regionale Toscana n. 1282/2023 n. 479/2025.
2. Per campi antimafia si intendono le attività svolte per più giorni da un gruppo di giovani che visitano beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e/o vi soggiornano; destinatari degli stessi devono essere i giovani entro i 40 anni di età.
3. I contributi sono concessi per progetti con le caratteristiche di cui all'articolo 7 del presente Bando, che verranno realizzati dal 14 aprile 2025 al 31 ottobre 2025. La rendicontazione deve essere effettuata entro il 30 novembre 2025, secondo le indicazioni di cui all'articolo 16 del presente Bando. Non sono ammesse proroghe per la conclusione delle attività o per la rendicontazione delle spese.
4. Il contributo richiesto verrà erogato per attività che sono progettate, organizzate e svolte direttamente dal soggetto richiedente e a copertura delle spese da esso sostenute. I contributi non possono essere concessi per spese che sono oggetto di altri finanziamenti regionali o di altri finanziamenti pubblici e privati. Le eventuali quote di partecipazione richieste ai partecipanti alle attività devono essere quantificate e indicate nel rendiconto e devono contribuire esclusivamente alla copertura di altre spese che non risultano coperte dal contributo regionale.
5. Il presente Bando trova copertura finanziaria per € 30.000,00 sul bilancio regionale 2025. La misura massima del contributo concedibile è di € 10.000,00 per ogni soggetto richiedente.
6. Le attività previste si sviluppano in coerenza con gli obiettivi di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani, ed è consultabile, come la relativa graduatoria, anche sul sito di Giovanisì <https://giovanisi.it/>.

Art. 2***Soggetti che possono richiedere il contributo***

1. Possono richiedere il contributo gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 117/2017, iscritti al RUNTS, che siano in possesso di tutti i seguenti requisiti:
 - a) essere costituiti da almeno sei mesi dalla data di presentazione della domanda;
 - b) avere sede legale o operativa nel territorio toscano;
 - c) non essere costituiti in forma di società;
 - d) essere costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - e) svolgere attività che rientrano tra quelle di interesse generale previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 117/2017;
 - f) aver già svolto una o più attività - rivolte ai giovani – correlate o attinenti alle tematiche menzionate nell'articolo 7, lettere da a) ad e), del presente Bando, ancorché svolte sotto forma diversa dai campi antimafia come definiti dal presente Bando.
2. La verifica sulla sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), è svolta dalla struttura regionale competente mediante esame dell'atto costitutivo e dello statuto del soggetto richiedente. Ai fini di detta verifica, si può fare riferimento a quella eventualmente svolta nei confronti dello stesso soggetto nell'ambito di procedimenti precedenti.
3. La sussistenza del requisito di cui al comma 1, lettera f), deve essere dimostrata dal soggetto richiedente mediante idonea documentazione (pubblicazioni, materiale pubblicitario, articoli di giornali e riviste, riferimenti a pagine social media o a pagine web, ecc.) relativa a un periodo temporale non anteriore all'anno 2019. In alternativa, si può far riferimento alle attività svolte in occasione della realizzazione di progetti relativi ai bandi della Regione Toscana "*Ragazzi attivi contro le mafie*", "*Cittadini responsabili nella scuola e nella società*" o "*Progetti di promozione della cultura della legalità nelle scuole toscane*", degli anni dal 2019 al 2024.
4. Ogni soggetto può presentare una sola domanda di contributo e un solo progetto; in caso di pluralità di domande, è presa in considerazione solo l'ultima pervenuta entro il termine.

Art. 3

Dimostrazione della possibilità di fruire del bene confiscato

1. Se il soggetto richiedente intende realizzare tutte o alcune attività del progetto all'interno di un bene immobile confiscato alla criminalità organizzata, deve dare dimostrazione di poter fruire del bene medesimo per il periodo di svolgimento.
2. La dimostrazione deve essere data unitamente alla domanda di contributo, mediante dichiarazione sottoscritta dal soggetto che ha il bene in gestione.
3. In mancanza della dimostrazione della fruibilità del bene, la domanda verrà esclusa.

Art. 4

Assicurazione per lavoro volontario

1. Se il soggetto richiedente si avvale di volontari, deve aver stipulato l'assicurazione di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106).
2. Copia della polizza deve essere allegata alla domanda.

3. In mancanza della polizza, la domanda verrà esclusa.

Art. 5

Assicurazione per i rischi connessi alla realizzazione dell'attività

1. Il soggetto beneficiario che ha ottenuto il contributo deve provvedere alla stipula di assicurazione per la copertura dei rischi connessi alla realizzazione delle attività previste dal progetto, in particolare per infortuni dei partecipanti alle attività, che non siano già coperti dall'assicurazione di cui all'articolo 4.
2. Copia della polizza deve essere trasmessa alla Regione almeno in occasione della richiesta di utilizzo del logo di cui all'articolo 15 o della presentazione del rendiconto di cui all'articolo 16.
3. La mancata stipula dell'assicurazione di cui al presente articolo comporta l'inammissibilità delle spese per le attività non coperte.

Art. 6

Rapporti di collaborazione e di partenariato

1. Fermo restando che il contributo è richiesto per attività che sono progettate, organizzate e svolte direttamente dal soggetto richiedente e a copertura delle spese da esso sostenute, il progetto presentato può prevedere che talune attività siano svolte sulla base di rapporti di partenariato con scuole, Università, istituzioni culturali di rilievo regionale di cui alla l.r. 21/2010, enti locali e loro le conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione o altri soggetti pubblici, enti del Terzo settore, formalizzati con specifici accordi o dichiarazioni da cui risultano le attività – di partecipazione alla progettazione e/o alla realizzazione operativa - che vengono svolte dai soggetti partner con la direzione o il coordinamento del soggetto richiedente; le eventuali spese, sostenute dai soggetti partner sotto la propria responsabilità, sono destinate a essere successivamente rimborsate dal soggetto beneficiario del contributo. La domanda indica l'esistenza di detti rapporti di partenariato, che devono essere formalizzati con una delle seguenti modalità:
 - a) accordo sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto beneficiario e dal legale rappresentante del soggetto partner;
 - b) dichiarazione di partenariato sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto partner.
2. La domanda di contributo indica altresì gli altri soggetti, diversi dai partner di cui al comma 1, che sono coinvolti in attività del progetto e che collaborano alla sua realizzazione, fermo restando che le eventuali spese da essi sostenute non possono entrare a far parte della rendicontazione che il soggetto beneficiario deve presentare.
3. Se il soggetto partner è un ente del Terzo settore e si avvale – a norma del proprio statuto - di volontari, deve aver stipulato l'assicurazione di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 117/2017. Copia della polizza deve essere trasmessa unitamente alla documentazione sul partenariato; in mancanza della polizza, le spese di cui al comma 4 non possono entrare a far parte della rendicontazione del soggetto beneficiario del contributo.
4. Le spese del soggetto partner possono entrare a far parte della rendicontazione del soggetto beneficiario solo se il soggetto beneficiario non ha rendicontato l'acquisto di beni e servizi di

cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b), dal soggetto partner medesimo. Nella domanda di contributo, il soggetto richiedente dà atto del fatto che la Regione è estranea al rapporto di partenariato e che nel caso in cui sia accertata in sede di rendiconto l'inammissibilità di una spesa effettuata dal soggetto partner, ciò può comportare la revoca parziale del contributo concesso.

5. Si può essere partner in un solo progetto. Se due soggetti richiedenti indicano nella domanda uno stesso partner, la struttura regionale competente richiede agli interessati di effettuare la scelta entro un termine non inferiore a tre giorni; in caso di mancata comunicazione o accordo tra i soggetti richiedenti, vale la scelta effettuata dallo stesso partner.

Art. 7

Caratteristiche dei progetti ammissibili a contributo

1. Sono ammissibili a contributo i progetti che hanno la finalità di promuovere la partecipazione dei giovani toscani a campi antimafia che si svolgono fuori della Toscana e i giovani, toscani e non toscani, a campi antimafia che si svolgono in Toscana, caratterizzati dalla presenza di uno o più contenuti nei seguenti ambiti:
 - a) conoscenza del fenomeno mafioso, della corruzione e delle forme di criminalità ed illegalità nella realtà regionale;
 - b) attività di studio e approfondimento sui temi di cui alla l.r. 11/1999: *“Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l'educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti”*;
 - c) valorizzazione delle attività di volontariato sociale in tema di legalità;
 - d) scambio di esperienze con le realtà impegnate in contesti di presenza mafiosa;
 - e) conoscenza e sostegno delle attività dei soggetti impegnati nella gestione e nell'uso sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

Art. 8

Spese ammissibili e non ammissibili

1. Sono considerate ammissibili tutte le spese riguardanti il progetto e chiaramente riferibili ad attività in esso previste, riferite al periodo dal 14 aprile 2025 al 31 ottobre 2025, corrispondenti ai pagamenti eseguiti dal soggetto beneficiario entro la data di trasmissione del rendiconto, e comprovate da fatture o da documenti aventi forza probante equivalente intestati al soggetto medesimo.

In particolare, sono considerate ammissibili le spese relative a:

- a) beni e servizi acquisiti per la realizzazione delle singole attività contenute nel progetto; tra le spese per detti servizi sono compresi (in quota parte nel caso di attività del progetto finanziata anche da altri soggetti pubblici o privati) anche gli oneri assicurativi per le polizze, comprese quelle di cui all'articolo 5, che il soggetto beneficiario ha stipulato a copertura dei rischi connessi alla realizzazione dell'attività che non siano già coperti dall'assicurazione di cui all'articolo 4;
- b) servizi acquisiti per la progettazione, il monitoraggio, la rendicontazione dell'attività.
- c) i rimborsi per spese di viaggio e di permanenza riferiti al periodo dal 14 aprile 2025 al 31 ottobre 2025 da responsabili delle attività, operatori, volontari o ospiti del soggetto beneficiario in occasione delle attività cui sono chiamati a partecipare, ancorché comprovate da titoli di viaggio o fatture o altri documenti aventi forza probante

equivalente che non risultano intestati al soggetto beneficiario medesimo; dette spese rientrano tra quelle ammissibili nei limiti di importo previsti per le spese di viaggio e di permanenza delle missioni dei dirigenti della Regione Toscana;

- d) le spese, riferite al periodo dal 14 aprile 2025 al 31 ottobre 2025, relative al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato o con contratto di collaborazione a progetto, che abbia partecipato alla progettazione e/o alla realizzazione dell'attività, esclusivamente in relazione al tempo ad essa dedicato;
 - e) le spese generali riferite al periodo dal 14 aprile 2025 al 31 ottobre 2025, con ciò intendendosi le spese per le utenze, per i costi generali di segreteria e di amministrazione, per l'assicurazione di cui all'articolo 4, e per le altre assicurazioni – ad eccezione di quelle di cui all'articolo 5 - relative al complesso delle attività del soggetto beneficiario, per i costi per l'acquisto o l'utilizzo di attrezzature proprie o comunque per la gestione della sede; dette spese, adeguatamente documentate, sono ammissibili solo per un importo non superiore al 15% delle spese complessive rendicontate e ammissibili.
2. L'IVA rientra tra le spese ammissibili solo se il soggetto beneficiario dichiara che rappresenta un costo indetraibile, effettivamente e definitivamente sostenuto dal soggetto medesimo.
 3. Non rientra tra le spese ammissibili la quantificazione economica del lavoro volontario.
 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle spese sostenute dai soggetti partner, ad eccezione delle spese generali di cui al comma 1, lettera e) del presente articolo, che sono ammissibili solo se sostenute direttamente dal soggetto beneficiario del contributo.

Art. 9

Termini e modalità per la presentazione della domanda di contributo

1. La domanda di contributo deve essere presentata dai soggetti di cui all'articolo 2 entro e non oltre il ventesimo giorno dalla pubblicazione del presente Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, tramite la compilazione dei documenti approvati assieme al presente Bando: domanda di contributo (Allegato B) e scheda di progetto (Allegato C).
2. Alla domanda di contributo, nello specifico, dovranno essere allegati:
 - a) l'atto costitutivo e lo statuto in corso di validità, oppure l'indicazione dell'ufficio regionale presso cui sono depositati;
 - b) la polizza che documenta l'avvenuta stipula dell'assicurazione di cui all'articolo 4;
 - c) la documentazione relativa alla fruibilità del bene confiscato presso il quale si svolgono attività del progetto di cui all'articolo 3;
 - d) la documentazione di cui all'articolo 6, comma 1, che attesta i rapporti di partenariato instaurati, nonché – per i partner enti del Terzo settore – copia della polizza che documenta l'avvenuta stipula dell'assicurazione di cui all'articolo 4. In ipotesi di dichiarazione di partenariato, deve essere utilizzato il modello di cui all'Allegato D (“Modello di dichiarazione di partenariato”), approvato unitamente al presente Bando.
3. La domanda deve essere trasmessa esclusivamente in modalità telematica tramite casella di posta elettronica certificata (PEC) del soggetto richiedente all'indirizzo PEC istituzionale della Regione Toscana: “regione.toscana@postacert.toscana.it”. Tutta la summenzionata documentazione dovrà essere inviata in formato pdf scaricando e compilando debitamente i moduli che si trovano al seguente indirizzo www.regione.toscana.it/bandocampiantimafia2025.

4. Il campo “oggetto” utilizzato per l’invio telematico della domanda deve riportare la dicitura “*Settore Affari istituzionali e delle autonomie locali, cultura della legalità, sicurezza e polizia locale, politiche per la partecipazione. Ufficio e osservatorio elettorale – Bando Ragazzi attivi contro le mafie. Anno 2025*”.
5. Ai fini della scadenza del termine, fa fede la data di consegna della domanda che risulta nella “ricevuta di avvenuta consegna” della PEC. Il soggetto richiedente è tenuto a verificare l’effettiva ricezione della domanda e della documentazione ad essa allegata.
6. La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente con firma digitale; in alternativa la domanda potrà essere sottoscritta con firma autografa del legale rappresentante e accompagnata da un documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore.
7. Le comunicazioni con il soggetto richiedente il contributo avverranno tramite l’indirizzo PEC indicato nella domanda di contributo.

Art. 10

Verifica dell’ammissibilità della domanda e della completezza della documentazione

1. La struttura regionale competente, scaduti i termini di presentazione, esamina le domande pervenute per verificare la sussistenza degli elementi di cui all’articolo 9, ed in caso positivo trasmette gli atti alla Commissione di valutazione di cui all’articolo 11 del Bando, per l’esame dei progetti secondo i criteri stabiliti dal comma 2 del medesimo articolo.
2. Costituiscono irregolarità non sanabili e comportano inammissibilità della domanda:
 - a) la presentazione della domanda e/o progetto oltre il termine previsto dall’articolo 9, comma 1;
 - b) la trasmissione della domanda con modalità diverse da quella telematica indicata dall’articolo 9, comma 3;
 - c) l’impossibilità di identificare il soggetto richiedente o il legale rappresentante.
3. La struttura regionale competente verifica altresì la sussistenza della regolarità della posizione contributiva dei soggetti richiedenti, a norma dell’articolo 13. La verifica è effettuata con le seguenti modalità e nei seguenti termini:
 - a) mediante acquisizione della dichiarazione di cui all’articolo 13, comma 2, trasmessa dal soggetto richiedente unitamente alla domanda;
 - b) in assenza della dichiarazione di cui all’articolo 13, comma 2, mediante acquisizione on line del Durc regolare dall’INPS o dall’INAIL. Il Durc è richiesto dalla struttura regionale competente dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 9, comma 1. Se la procedura on line non rende disponibile il Durc regolare entro dieci giorni dalla richiesta, la domanda sarà esclusa e il progetto non è sottoposto alla valutazione della Commissione di cui all’articolo 11. Durante i dieci giorni il procedimento è sospeso.
4. Qualora sia necessario acquisire, rispetto alla documentazione da allegare in sede di presentazione della domanda, integrazioni e/o chiarimenti, la struttura regionale competente provvede a richiederli assegnando un termine non inferiore a tre giorni; se il soggetto richiedente

non adempie entro il termine o adempie in modo insufficiente, la domanda viene esclusa. Il procedimento è sospeso durante il termine assegnato per le integrazioni e/o i chiarimenti.

Art. 11

Criteri di valutazione dei progetti

1. Alla valutazione dei progetti provvede la Commissione di valutazione. La Commissione è nominata con atto del Direttore generale della Giunta regionale ed è composta da personale interno alla Regione. Il provvedimento di nomina stabilisce anche il soggetto che svolge le funzioni di Presidente.
2. I progetti verranno esaminati sulla base dei seguenti criteri, cui vengono assegnati i relativi punteggi:

	Criterio di valutazione	Punteggio assegnabile
1	Attinenza del progetto ai contenuti previsti dall'articolo 7 e, in caso di attinenza, livello di realizzazione delle attività ivi indicate; in caso di non attinenza, la Commissione non procede all'esame per l'attribuzione dei successivi punteggi e il progetto non può essere ammesso a contributo	Max punti 10
2	Numero di campi previsti con residenzialità all'interno o in prossimità di beni confiscati alla criminalità organizzata e numero di giovani partecipanti complessivi previsti in campi con residenzialità all'interno o in prossimità di beni confiscati alla criminalità organizzata	Max punti 14
3	Numero complessivo degli operatori impiegati e tipo di professionalità di ogni singolo operatore	Max punti 10
4	Grado di coinvolgimento dei destinatari e qualità delle metodologie utilizzate	Max punti 12
5	Numero di prodotti di comunicazione realizzati (es. brochure, video, podcast ecc.) e potenziale livello di impatto dei canali di comunicazione utilizzati (es. social media e uscite stampa)	Max punti 8
6	Tipo di monitoraggio previsto	Max punti 8
7	Grado di esperienza maturata nella realizzazione di attività oggetto del Bando	Max punti 12
8	Coinvolgimento delle realtà associative e istituzionali locali	Max punti 8
9	Realizzazione di iniziative pubbliche, loro estensione e qualità	Max punti 8
10	Specificata attenzione dedicata ai beni confiscati in Toscana	Max punti 10

3. Un punteggio di valutazione superiore a 25 punti complessivi è requisito minimo per l'ammissione in graduatoria dei progetti. A parità di punteggio complessivo è data priorità al progetto che prevede il maggior numero di campi e di partecipanti.

Art. 12

Approvazione della graduatoria e concessione dei contributi

1. In esito alla valutazione della Commissione giudicatrice è redatta una graduatoria, data dalla somma dei relativi punteggi, approvata con decreto dirigenziale. Con il medesimo decreto viene stabilito il contributo concesso a ciascun soggetto, sino ad esaurimento delle risorse disponibili seguendo l'ordine della graduatoria.
2. Con l'atto di concessione si dispone l'impegno di spesa e si provvede alla liquidazione della prima parte del contributo, nella misura del 70% del contributo concesso. Si può procedere distintamente alla concessione e alla liquidazione del contributo quando ciò sia necessario per adempiere alle indicazioni interne sulla gestione del bilancio.
3. Il saldo del contributo è liquidato a conclusione delle attività, a seguito della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute e della verifica delle medesime, secondo quanto indicato dagli articoli 16 e 17.

Art. 13

Documento unico di regolarità contributiva (Durc)

1. In caso di sussistenza di rapporti di lavoro per i quali è previsto il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (Durc), prima di effettuare la concessione e la liquidazione del contributo la struttura regionale competente provvede a verificare la regolarità della posizione contributiva del soggetto richiedente, in mancanza della quale il contributo non può essere concesso o liquidato.
2. In sede di presentazione della domanda e del rendiconto, il rappresentante legale del soggetto richiedente può dichiarare l'insussistenza, al momento della domanda o del rendiconto, dei rapporti di lavoro medesimi, utilizzando il modulo approvato insieme al presente bando e reperibile all'indirizzo web: www.regione.toscana.it/bandocampiantimafia2025.

Art. 14

Altri obblighi del soggetto beneficiario

1. Il soggetto beneficiario assolve agli specifici obblighi informativi sul contributo concesso, di cui all'articolo 35 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, cd. decreto crescita, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58); il mancato rispetto degli obblighi comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative e restitutorie ivi previste.
2. Il soggetto beneficiario cura la conservazione e l'archiviazione delle informazioni relative alle attività svolte e alla documentazione prodotta.
3. Il soggetto beneficiario è tenuto a rendere disponibili alla Regione, su richiesta di questa, le informazioni sulle attività e sulle iniziative svolte in attuazione del progetto.
4. Fermo restando che la Regione è estranea ai contratti stipulati a qualunque titolo dal soggetto beneficiario e a ogni responsabilità verso i volontari e i partecipanti alle attività del soggetto beneficiario e a quelle previste nel progetto, il soggetto beneficiario assume ogni onere e responsabilità rispetto le attività realizzate.

5. Con la presentazione della domanda i soggetti richiedenti si impegnano, qualora risultino beneficiari del contributo, a partecipare alla Festa della Legalità presso la Tenuta di Suvignano (SI), garantendo la presenza, anche parziale, dei destinatari dei campi antimafia.

Art. 15

Pubblicizzazione e promozione delle attività e delle iniziative.

Uso del logo della Regione Toscana

1. Il soggetto beneficiario:
 - a) pubblica sul proprio sito web, in pagine dedicate, le iniziative assunte in attuazione del progetto;
 - b) può utilizzare, nella realizzazione delle singole iniziative che rientrano nel progetto, il logo della Regione Toscana, su specifica richiesta e nel rispetto di quanto disposto dalla normativa regionale di cui al link <https://www.regione.toscana.it/regione/statuto/stemma>; se l'utilizzo del logo è concesso, dà conto del fatto che le iniziative che rientrano nel progetto sono realizzate con il contributo della Regione, secondo la formulazione indicata dalla struttura regionale competente;
 - c) pubblica le iniziative assunte in attuazione del progetto avendo cura di distinguere il ruolo del soggetto beneficiario e l'apporto degli altri soggetti a vario titolo partecipanti (partner e altri soggetti che collaborano al progetto, soggetti finanziatori, ecc.).
2. La Giunta regionale può promuovere incontri pubblici di tutti i soggetti beneficiari dei contributi per consentire la presentazione comune delle attività svolte.

Art. 16

Rendicontazione

1. Entro il 30 novembre 2025 il soggetto beneficiario è tenuto a presentare una relazione finale sulle attività svolte, nonché sulle spese sostenute per la realizzazione del progetto.
2. Tale relazione, con la documentazione allegata, è redatta utilizzando la modulistica approvata unitamente al presente Bando (Allegato F – “Modello relazione finale”, Allegato G1 – “Modello tabella rendicontazione TITOLARE”, Allegato G2 – “Modello tabella rendicontazione PARTNER”, Allegato H – “Modello attestazione spese di personale”).
3. La relazione e, ove previsto dalla modulistica, la documentazione allegata, sono sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto beneficiario e dovranno pervenire esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC), intestata al soggetto beneficiario, all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it, indicando il seguente oggetto: “*Settore Affari istituzionali e delle autonomie locali, cultura della legalità, sicurezza e polizia locale, politiche per la partecipazione. Ufficio e osservatorio elettorale– Bando Ragazzi attivi contro le mafie. Anno 2025 - Rendicontazione*”.
4. La relazione deve descrivere in modo puntuale le attività realizzate in attuazione di quanto previsto dal progetto, indicando per ciascuna:
 - a) la data e il luogo in cui è stata svolta;
 - b) la descrizione dell'attività; nell'ambito della descrizione sono indicati i partner e gli altri soggetti che hanno collaborato alla sua promozione e organizzazione, e il ruolo da essi avuto nella realizzazione;

- c) la tipologia e il numero delle persone partecipanti all'attività (es. studenti, giovani) e le eventuali attività che essi stessi hanno svolto;
- d) il numero, il nominativo e le caratteristiche professionali degli operatori che hanno realizzato l'attività; il numero dei volontari e le attività da essi svolte;
- e) le ulteriori informazioni ritenute utili per la migliore descrizione dell'attività.

5. Alla relazione devono essere allegati, secondo quanto previsto dalla modulistica per la rendicontazione:

- a) il rendiconto delle spese sostenute e pagate, a norma dell'articolo 8, dal soggetto beneficiario afferenti a ciascuna attività o afferenti a più attività, e la nota esplicativa del rendiconto. Ciascuna voce del rendiconto deve fare riferimento al relativo documento giustificativo. L'elenco dei giustificativi dovrà indicare, per ogni documento, gli estremi di identificazione e l'importo lordo;
- b) la documentazione delle spese indicate nel rendiconto. La documentazione deve essere prodotta in originale o in copia che il soggetto beneficiario dichiara conforme; non sono ammessi giustificativi generici o non motivati o non attinenti al progetto e/o alle singole attività;
- c) la dichiarazione del rappresentante legale del soggetto beneficiario che la documentazione prodotta a giustificazione della spesa, in quanto coperta integralmente dal contributo concesso dalla Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5 quater della l.r. 11/1999, non è stata prodotta né sarà prodotta nel rendiconto della spesa presentato o da presentare per altri contributi concessi da soggetti pubblici o privati; se l'attività è finanziata sia dal contributo della Regione Toscana sia da altri contributi e il documento che giustifica la spesa è unico, la dichiarazione dovrà specificare la quota parte coperta esclusivamente dal contributo della Regione Toscana;
- d) la dichiarazione del rappresentante legale del soggetto beneficiario sul trattamento applicato all'IVA per le spese sostenute;
- e) i prodotti di comunicazione realizzati nel corso dell'attività (es. comunicati stampa, siti web, video ...);
- f) la dichiarazione che la documentazione fotografica o multimediale delle attività, se effettuata, è completa delle necessarie liberatorie degli interessati ed è in possesso del soggetto beneficiario, per eventuali pubblicazioni da realizzare anche congiuntamente alla Regione o per eventuali controlli da parte della Regione;
- g) il numero dei partecipanti distinti per età anagrafica e provenienza geografica e il numero di giorni del loro soggiorno; la dichiarazione che il soggetto beneficiario del contributo è in possesso dell'elenco nominativo dei partecipanti, per eventuali controlli da parte della Regione;
- h) l'eventuale dichiarazione sulla insussistenza dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 13;
- i) la copia della polizza di cui all'articolo 5; non possono essere considerate nel rendiconto – e sono inammissibili - le spese per attività non coperte da detta assicurazione;
- j) la documentazione delle spese eventualmente sostenute dal soggetto partner; si applicano le medesime disposizioni previste per le spese del soggetto beneficiario, salvo quanto stabilito dall'articolo 6, comma 4, e dall'articolo 8, comma 4.

6. Nel caso di progetto comprendente anche attività coperte da altri finanziamenti, pubblici e privati, compresi altri finanziamenti regionali, o coperte da contributi versati dai partecipanti, il soggetto beneficiario indica anche l'entità di detti finanziamenti e contributi e dà conto che il contributo concesso non copre spese altrimenti finanziate. In caso di insussistenza di dette entrate, il soggetto beneficiario ne dà comunque espressamente atto.

Art. 17
Liquidazione del saldo del contributo

1. La struttura regionale competente provvede alla liquidazione del saldo entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la presentazione del rendiconto; se il termine di adozione dell'atto coincide con la chiusura contabile del bilancio regionale, provvede alla liquidazione del saldo entro 30 giorni dal riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.lgs. 118/2011. Può richiedere integrazioni e chiarimenti, assegnando al soggetto beneficiario un termine non inferiore a tre giorni per adempiere. La richiesta sospende il termine per l'adozione del provvedimento di liquidazione del saldo del contributo. Il saldo non può essere liquidato se il soggetto beneficiario non fornisce, con le modalità telematiche di cui all'articolo 16, comma 3, gli elementi richiesti nel termine stabilito o se gli elementi forniti non sono sufficienti. In relazione agli elementi forniti, il saldo può essere liquidato in misura ridotta.
2. In caso di sussistenza di rapporti di lavoro per i quali è previsto il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (Durc), la struttura regionale competente provvede a verificare la regolarità della posizione contributiva del soggetto beneficiario, in mancanza della quale il saldo non può essere liquidato. In caso di irregolarità, la struttura regionale competente assegna al soggetto beneficiario un congruo termine per regolarizzare la sua posizione, decorso inutilmente il quale il saldo non può più essere liquidato.

Art. 18
Revoca del contributo

1. Il contributo è revocato, in tutto o in parte, a norma dell'articolo 5 quater, comma 3, della l.r. 11/1999, se:
 - il soggetto beneficiario non presenta la relazione nel termine del 30 novembre 2025 o la presenta senza utilizzare le modalità telematiche di cui all'articolo 16, comma 3, del presente Bando;
 - le spese rendicontate sono inammissibili o inferiori al contributo concesso;
 - le attività previste nel progetto non sono state svolte o sono state svolte in modo incompleto determinando una minore spesa;
 - il soggetto beneficiario non ha rispettato gli obblighi previsti all'articolo 14, comma 3, o ha assunto comportamenti difforni da quanto previsto all'articolo 14, comma 4;
 - in sede di rendicontazione, non emergono le attività di progettazione, organizzazione e realizzazione svolte direttamente dal beneficiario o queste attività risultano marginali, ancorché sussistano spese ad esso intestate.Se ricorrono le suddette fattispecie la struttura regionale competente richiede la restituzione di tutto o parte del contributo concesso.
2. Quanto previsto dal comma 1 si applica, limitatamente al saldo del contributo, anche nel caso della mancata regolarizzazione contributiva di cui all'articolo 17, comma 2.
3. Il contributo è ridotto se risulta in sede di rendiconto un numero inferiore di giovani partecipanti rispetto a quelli indicati nel progetto. A tal fine è definito un indicatore che considera sia il numero assoluto di giovani partecipanti sia il numero di giorni che ciascuno di loro ha trascorso al campo, e si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) il numero previsto di giovani partecipanti a un singolo campo antimafia è dato dal numero dei giovani indicati nel progetto per quel campo moltiplicato il numero delle

giornate di loro permanenza nel campo stesso indicate nel progetto; il numero complessivo dei giovani previsti nei campi antimafia è dato dalla somma dei giovani previsti nei singoli campi [es. due campi di 20 giovani ciascuno, con permanenza di 7 giorni per campo dà come risultato il numero complessivo di giovani partecipanti $(20 \times 7) + (20 \times 7) = 280$];

b) il numero effettivo di giovani partecipanti a un singolo campo antimafia è dato dalla somma dei giorni di partecipazione effettiva di tutti i giovani al campo; il numero complessivo effettivo dei giovani partecipanti ai campi antimafia è dato dalla somma dei giovani che hanno effettivamente partecipato ai singoli campi [es. due campi di 16 giovani ciascuno, i quali abbiano tutti soggiornato per 7 giorni per campo dà come risultato $(16 \times 7) + (16 \times 7) = 224$];

c) in caso di riduzione del numero dei partecipanti effettivi rispetto a quelli previsti – come sopra definiti considerando i giovani e i giorni di loro permanenza nei campi – maggiore del 25%, si opera la riduzione del contributo nella percentuale corrispondente a detta maggiore riduzione [es. se il numero effettivo di partecipanti è il 70% del numero previsto - quindi con una riduzione del 30% - il contributo è ridotto del 5%; se il numero effettivo è il 64% per cento del numero previsto – quindi con una riduzione del 36% - il contributo è ridotto dell'11%, ecc];

d) la riduzione non può comunque essere superiore al 50% del contributo concesso.

Art. 19

Struttura regionale competente e responsabile del procedimento

1. La struttura regionale competente alla gestione operativa del presente bando è il Settore “*Affari istituzionali e delle autonomie locali, cultura della legalità, sicurezza e polizia locale, politiche per la partecipazione. Ufficio e osservatorio elettorale*” della Direzione generale della Giunta regionale. Il responsabile del procedimento è individuato nel titolare della Elevata Qualificazione “*Adempimenti elettorali e cultura della legalità*” del Settore stesso.

Art. 20

Trattamento dei dati

1. I dati personali indicati nel modello di domanda e di rendicontazione e negli allegati, saranno trattati con modalità manuale e informatizzata e il loro conferimento è obbligatorio. Il mancato conferimento preclude la concessione o la liquidazione del contributo. I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge e non saranno oggetto di diffusione. Essi saranno conservati presso il Settore “*Affari istituzionali e delle autonomie locali, cultura della legalità, sicurezza e polizia locale, politiche per la partecipazione. Ufficio e osservatorio elettorale*” per il tempo necessario alla conclusione dei procedimenti e saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. L’informativa sul trattamento dei dati è contenuta nel modello di domanda.
2. La Regione e il soggetto beneficiario applicano, nell’ambito delle rispettive organizzazioni, tutte le norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali, rilevanti per la corretta gestione del Trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito “GDPR”).
3. La Regione e il soggetto beneficiario tratteranno in via autonoma i dati che sono oggetto di scambi per trasmissione ai sensi del presente Bando, in particolare i dati personali oggetto di

trasmissione nei casi previsti dall'articolo 16, per le finalità connesse all'attuazione del Bando stesso. In relazione agli impieghi dei predetti dati nell'ambito della propria organizzazione, assumeranno, pertanto, la qualifica di Titolare autonomo del trattamento ai sensi dell'articolo 4, nr. 7), del GDPR, sia fa di loro che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti. I dati personali oggetto del trattamento sono:

- a) tipologia dei dati personali: dati comuni;
- b) categorie degli interessati: persone fisiche;
- c) tipologia del formato dei dati: testo, immagini, audiovisivi.

4. Le misure di sicurezza messe in atto al fine di garantire lo scambio sicuro dei dati saranno adeguate al contesto del trattamento. Al contempo, la Regione e il soggetto beneficiario metteranno in atto ulteriori misure qualora fossero da almeno una delle due parti ritenute insufficienti quelle in atto e applicheranno misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali trattati in esecuzione del presente bando, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità ivi indicate.